



CIRCOLARE N. 6/2017

Reggio nell'Emilia, lì 15 marzo 2017

Ai Signori ed alle Società in indirizzo**OGGETTO:** Comunicazione clienti-fornitori 2016 (art. 21 del D.L. n. 78/2010)

Con la presente comunichiamo le scadenze per l'invio della comunicazione di cui all'oggetto – c.d. “speso metro” - relativo alle operazioni effettuate nel corso del periodo di imposta 2016:

- **10.4.2017** per i soggetti che liquidano l'IVA con periodicità mensile;
- **20.4.2017** per gli altri soggetti.

Nel seguito, riepiloghiamo una sintesi dei contenuti della comunicazione.

Per effetto dell'art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, la comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali:

- è previsto l'obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare;
- non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore ad euro 3.600 (al lordo IVA).

La medesima modalità riguarda anche commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti), nonché le agenzie di viaggio ex art. 74-ter.

Con riferimento alle operazioni oggetto della comunicazione si evidenzia, che ad oggi, l'Agenzia delle entrate non ha riconosciuto anche per il 2016 la “semplificazione” prevista negli anni precedenti a favore dei commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, in base alla quale è stato possibile escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a € 3000 (al netto di IVA).

Rientrano, quindi, nell'obbligo in esame anche:

- le operazioni per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in applicazione del reverse charge (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i predetti soggetti sono tenuti a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario.

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettoni **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Collaboratori

Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Anna Freschi *
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893





Relativamente alle *esclusioni soggettive*, si ricorda che:

- sono esonerati espressamente dall'obbligo in esame i contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 ed i contribuenti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015, nonché gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale.

In merito, invece, alle *esclusioni oggettive*, si rammenta che:

- sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, non sono oggetto di comunicazione le seguenti operazioni:
 - importazioni;
 - esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
 - operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ex art. 7, D.P.R. n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono tale comunicazione come, in particolare:
 - le operazioni intraUE, già acquisite attraverso i modelli INTRA;
 - le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
 - operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
 - operazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato, da soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (farmacie pubbliche e private, parafarmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici chirurghi, odontoiatri, ottici, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, psicologi, infermieri e veterinari).

Per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione, a prescindere dall'importo.

Si ricorda, infine, che a decorrere dal periodo di imposta 2016 è stata soppressa la comunicazione c.d. "Black List".

Conseguentemente, le cessioni di beni /prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "Black List" individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello "speso metro". In particolare:

- vanno esclusi i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni;
- vanno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva.



Invitiamo coloro i quali intendessero avvalersi della collaborazione dello Studio per l'invio del modello, a contattare entro il 03.04.2017 le addette del nostro ufficio fiscale, nelle persone di, alternativamente, Cristina Ferri, Daniela Bini, Ebe Ballabeni, e Roberta Pedrini ai consueti recapiti.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con l'occasione, i più cordiali saluti.

BALDI & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI